Fonte Finanziamento **Fondi di Bilancio**

Accordo Quadro con un unico operatore economico per la fornitura, posa in opera, realizzazione, manutenzione e adeguamento della segnaletica interna ed esterna e dei dispositivi complementari presso gli immobili ASL8

Ente Appaltante **ASL n. 8 di Cagliari** C.F. e P.IVA: 03990560926

Indirizzo	Codice Fiscale	P.IVA
Sede Legale: **Viale Lungomare Poetto, 12** **09126 Cagliari**	**03990560926**	**03990560926**

DOCUMENTO DI PROGETTO

Data	Elaborato	Elaborato N°01
16/11/2026	**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**	
Archivio		Rev. 06

Il Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio Fabio Francesco Farci	FABIO FRANCESCO FARCI Firmato digitalmente da FABIO FRANCESCO FARCI Data: 2026.11.17 13:49:34 +01'00'

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

1. Premessa e finalità

L'ASL8 gestisce presidi ospedalieri, Case e Ospedali di Comunità, strutture territoriali e sedi amministrative, con esigenze ricorrenti di identificazione degli ambienti, orientamento dell'utenza, accessibilità, regolazione dei flussi e sicurezza dei percorsi interni ed esterni. L'Accordo Quadro consente di rispondere in modo unitario e progressivo a tali esigenze, anche con interventi di modesta entità.

2. Oggetto, perimetro e qualificazione dell'appalto

L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura con posa in opera, la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento, il ripristino, la rimozione e la sostituzione della segnaletica interna ed esterna negli immobili nella disponibilità della ASL8.

Le prestazioni comprendono segnaletica informativa, direzionale, identificativa, istituzionale e di salute e sicurezza, nonché segnaletica stradale orizzontale e verticale per viabilità e parcheggi pertinenziali. Sono inclusi insegne, targhe, pannelli, totem, pittogrammi e manufatti analoghi, secondo le specifiche contrattuali.

Sono altresì compresi dissuasori di sosta, paletti fissi o amovibili, archetti, barriere leggere, cordoli, specchi parabolici, delineatori e rallentatori di velocità, nei contesti consentiti dalla normativa. Sono ammesse le opere accessorie strettamente necessarie alla posa, inclusi preparazione dei supporti, basamenti, ancoraggi, scavi e ripristini localizzati e gestione dei materiali rimossi. L'operatore economico può acquisire manufatti, anche personalizzati, da produttori terzi e curarne direttamente l'installazione, oppure produrli in proprio; resta applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, la disciplina del subappalto.

L'Accordo Quadro è configurato come contratto misto a prevalenza di forniture con posa in opera, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura delle prestazioni previste, principalmente finalizzate alla fornitura e installazione di segnaletica interna ed esterna e di dispositivi complementari. Le eventuali prestazioni qualificabili come lavori sono soggette alla relativa disciplina. In particolare, le lavorazioni riguardanti la segnaletica stradale non luminosa possono essere ricondotte alla categoria OS10, ove ne ricorrano i presupposti, senza che tale classificazione si estenda all'intero Accordo Quadro. Il CPV principale è 34992200-9 – Segnaletica stradale, individuato in considerazione della prevedibile maggiore incidenza delle prestazioni relative alla segnaletica esterna.

3. Strumento contrattuale e durata

L'affidamento è attuato mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con durata di 48 mesi dalla sottoscrizione, salvo anticipato esaurimento del plafond.

Le prestazioni sono attivate mediante contratti attuativi, denominati Ordini di Attuazione (ODA), in funzione delle effettive necessità della ASL8, senza riapertura del confronto competitivo e secondo le condizioni

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

tecniche, economiche e contrattuali fissate nell'Accordo Quadro. L'emissione degli ODA è ammessa esclusivamente durante la vigenza dell'Accordo Quadro e nei limiti della disponibilità residua; l'esecuzione delle prestazioni tempestivamente ordinate può concludersi anche dopo la scadenza dell'Accordo Quadro nei termini definiti dai relativi ODA.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non costituisce impegno di spesa immediato per l'intero valore né comporta obbligo di ordinazioni minime o di completo utilizzo del plafond.

4. Valore massimo e fabbisogno presunto

Il valore massimo spendibile dell'Accordo Quadro è stabilito in € 139.999,99 (euro centotrentanovemilanovecentonovantanove/99), oltre IVA di legge, e costituisce il plafond contrattuale complessivo destinato alla progressiva utilizzazione mediante l'affidamento dei singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA), fino alla concorrenza del predetto importo. Tale valore comprende gli eventuali costi della sicurezza imputabili ai singoli ordinativi.

Il plafond viene utilizzato progressivamente in funzione delle effettive necessità aziendali, senza obbligo di completo esaurimento. Il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento dell'Accordo Quadro si applica ai prezzi unitari delle prestazioni ordinate, ferme restando le componenti non soggette a ribasso, e non determina alcuna riduzione del valore massimo spendibile dell'Accordo Quadro.

In considerazione della natura diffusa, variabile e non integralmente programmabile delle esigenze aziendali, non è attualmente possibile determinare puntualmente le quantità e la distribuzione economica delle prestazioni che saranno ordinate durante la vigenza contrattuale.

Si ipotizza una maggiore incidenza delle prestazioni relative alla segnaletica esterna, con particolare riferimento alla viabilità, ai parcheggi e ai dispositivi complementari, senza che tale previsione costituisca una ripartizione vincolante del plafond tra le diverse tipologie di prestazioni.

L'Accordo Quadro non comporta alcun obbligo per ASL8 di affidare quantitativi minimi di prestazioni né attribuisce all'operatore economico alcun diritto all'integrale utilizzazione del plafond contrattuale.

5. Governance dell'Accordo Quadro e degli ODA

La definizione delle priorità e dell'ordine di attivazione degli ODA compete esclusivamente al Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio. Nessun ODA può essere emesso in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Direttore. Per ciascun ODA il Direttore individua un tecnico della S.C. quale RUP/DEC dello specifico contratto attuativo. Il RUP/DEC cura istruttoria tecnica, computazione, sicurezza, avvio, controllo tecnico-contabile e amministrativo, contabilizzazione e regolare esecuzione. Prima dell'emissione, il RUP dell'Accordo Quadro verifica e attesta la disponibilità del plafond.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

6. Corrispettivi, determinazione dei prezzi e contabilizzazione

Le prestazioni sono contabilizzate a misura, sulla base delle quantità effettivamente ordinate ed eseguite nell'ambito dei singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA).

Per la determinazione dei corrispettivi trovano applicazione prioritariamente le voci tecnicamente pertinenti del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna vigente alla data di predisposizione del singolo ODA. Qualora non siano disponibili voci adeguate alla specifica prestazione, i relativi nuovi prezzi sono determinati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, mediante analisi documentata, utilizzando prioritariamente le risorse elementari del medesimo Prezzario RAS e, in via sussidiaria, listini ufficiali dei produttori, preventivi di fornitori e indagini di mercato documentate e verificabili.

Ai prezzi unitari così determinati si applica il ribasso percentuale unico offerto in sede di affidamento dell'Accordo Quadro, che costituisce la condizione economica contrattuale vincolante per l'operatore economico per tutta la durata dell'Accordo, ferme restando le componenti non assoggettabili a ribasso ai sensi della normativa vigente.

Per ciascun ODA, l'operatore economico può formulare, anche su richiesta non vincolante della ASL8, un ribasso complessivo migliorativo rispetto a quello stabilito nell'Accordo Quadro. Tale miglioramento si applica esclusivamente allo specifico ODA, non modifica le condizioni economiche dell'Accordo Quadro per gli altri ordinativi e non comporta riapertura del confronto competitivo.

Ciascun ODA riporta descrizione e quantità delle prestazioni, prezzi, ribasso contrattuale ed eventuali condizioni migliorative, costo della manodopera, costi della sicurezza ove pertinenti, IVA, importo complessivo e verifica della disponibilità residua del plafond.

La liquidazione è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, secondo il Capitolato Speciale d'Appalto e i singoli ODA.

7. Sicurezza e interferenze nei singoli ODA

Non si prevede un DUVRI generale dell'Accordo Quadro, poiché le attività saranno individuate in relazione a luoghi, tipologie e tempi diversi. Per ciascun ODA, prima dell'avvio delle attività, i soggetti competenti della ASL8 valutano le interferenze con le attività assistenziali, il personale, i pazienti, gli utenti, i percorsi pedonali e i mezzi di servizio ed emergenza e verificano gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, compresa la predisposizione del DUVRI ove dovuta.

Qualora le prestazioni rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, sono assolti i relativi obblighi di cantiere, con PSC, POS e ulteriori documenti nei casi previsti. Gli eventuali costi della sicurezza sono valutati e quantificati nel singolo ODA, distintamente indicati quando non soggetti a ribasso e ricompresi nel massimale dell'Accordo Quadro.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Nella predisposizione degli ODA devono essere salvaguardate l'accessibilità, le vie di esodo e la circolazione dei mezzi di emergenza e soccorso.

8. Prescrizioni tecniche, materiali e sostenibilità

I materiali, i manufatti e i componenti impiegati devono essere nuovi, privi di difetti, idonei alla destinazione d'uso, durevoli, conformi alla normativa tecnica applicabile e compatibili con le installazioni e i supporti esistenti. Devono garantire adeguate caratteristiche di leggibilità, visibilità, stabilità, resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, in relazione alle specifiche condizioni di impiego.

Per la segnaletica interna alle strutture sanitarie devono essere assicurate caratteristiche di pulibilità, resistenza ai prodotti ordinariamente utilizzati per la pulizia e la disinfezione, sicurezza degli elementi di fissaggio e compatibilità con le esigenze di accessibilità e orientamento dell'utenza.

La segnaletica stradale orizzontale e verticale e i relativi dispositivi complementari devono rispettare le prescrizioni tecniche applicabili in materia di dimensioni, forme, colori, caratteristiche fotometriche e retroriflettenti, aderenza e proprietà antiscivolo, resistenza all'usura e durabilità, secondo la tipologia della prestazione e le condizioni di esercizio.

Il responsabile tecnico del singolo ODA può richiedere, prima dell'accettazione e della posa in opera, schede tecniche, schede di sicurezza ove pertinenti, campionature, certificazioni e dichiarazioni di conformità o di prestazione, nonché la marcatura CE quando prescritta. ASL8 si riserva la facoltà di verificare la rispondenza dei materiali e dei manufatti alle prescrizioni contrattuali e di richiedere la sostituzione di quelli non conformi.

Si applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, per quanto pertinenti alle specifiche prestazioni e nei casi previsti dalla normativa applicabile. Il principio DNSH e i relativi obblighi documentali trovano applicazione esclusivamente agli ODA per i quali siano richiesti dalla fonte di finanziamento o dagli atti dell'intervento.

9. Identità visiva, segnaletica istituzionale e obblighi di comunicazione

L'identità visiva e la comunicazione istituzionale comprendono anche targhe commemorative e di inaugurazione e supporti informativi riferiti a strutture esistenti.

I manufatti rispettano l'identità visiva della ASL8 e, quando applicabili, i manuali regionali specifici per le strutture sanitarie, comprese Case e Ospedali di Comunità.

Per gli interventi finanziati mediante PNRR, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) o altri programmi, possono essere richiesti targhe permanenti, cartelloni e ulteriori supporti previsti dai rispettivi obblighi di pubblicità.

Tali supporti riportano i loghi, i riferimenti al programma e all'intervento, il CUP e gli altri dati prescritti dalla fonte di finanziamento.

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Per ciascun ODA, il responsabile tecnico incaricato verifica preventivamente l'eventuale presenza delle medesime prestazioni in altri affidamenti, individua la tipologia, le dimensioni e il posizionamento dei manufatti e approva gli elaborati grafici, gli abachi e le eventuali campionature predisposti dall'operatore economico, previa verifica della correttezza dei dati istituzionali e delle prescrizioni di comunicazione applicabili.

Non sono ammesse modifiche non autorizzate ai loghi, ai marchi istituzionali e agli elementi grafici prescritti dalle disposizioni aziendali, regionali o dai programmi di finanziamento.

10. CCNL e costo della manodopera

Ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto del CPV principale 34992200-9 – Segnaletica stradale, della prevedibile maggiore incidenza della componente esterna e delle attività di posa, realizzazione e manutenzione riconducibili, per la parte pertinente, al settore delle costruzioni (ATECO 42.11.00), la Stazione Appaltante individua quale CCNL di riferimento il CCNL Edilizia Industria – codice CNEL F012. La scelta riguarda le attività lavorative richieste, pur essendo l'Accordo Quadro impostato a prevalenza di forniture con posa in opera.

L'operatore economico può applicare un diverso CCNL, purché garantisca ai lavoratori impiegati tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto individuato dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico dichiara il CCNL applicato al personale impiegato e il relativo codice alfanumerico CNEL.

In caso di CCNL differente, produce la dichiarazione di equivalenza e la documentazione necessaria alle verifiche di cui all'art. 11 e all'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto delle eventuali presunzioni di equivalenza previste dalla normativa.

La Stazione Appaltante verifica l'equivalenza prima dell'affidamento, secondo la disciplina applicabile.

Il costo della manodopera è individuato sulla base delle prestazioni previste e del CCNL di riferimento, secondo la normativa vigente, ed è distintamente evidenziato nella documentazione economica dell'affidamento e, per quanto pertinente, nei singoli contratti attuativi/Ordini di Attuazione (ODA).

11. Conclusioni

L'Accordo Quadro costituisce uno strumento flessibile per soddisfare, in modo programmato e tracciabile, le esigenze di segnaletica interna ed esterna degli immobili ASL8, assicurando la continuità dei servizi sanitari e il controllo tecnico, economico e amministrativo delle prestazioni ordinate.

Il Direttore della S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

Dott. Ing. Fabio Francesco Farci

ASL n. 8 di Cagliari
Sede Legale: Viale Lungomare Poetto, 12
09126 Cagliari
C.F. e P.IVA: 03990560926
www.asl8cagliari.it

S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio
Via Romagna 16
Padiglione H – Cittadella della Salute
09127 Cagliari
servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it